

REGOLAMENTO (CEE) N. 2954/89 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1901/89 recante deroga per la campagna 1989/1990 al regolamento (CEE) n. 920/89 che stabilisce le norme di qualità per le carote, gli agrumi e le mele e pere da tavola per quanto riguarda il calibro delle mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, secondo comma, e 16, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 920/89 della Commissione⁽³⁾, ha stabilito nell'allegato III le norme di qualità per le mele e le pere da tavola; che, per la campagna 1989/1990, il regolamento (CEE) n. 1901/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2107/89⁽⁵⁾, ha derogato al suddetto regolamento per quanto concerne il calibro delle mele, alzando il calibro minimo;

considerando che il 1989 è stato caratterizzato, in alcune regioni della Comunità, da una grave siccità, la quale ha contribuito, almeno per la varietà *Granny Smith*, ad una forte produzione di frutti appartenenti ai calibri minori; che, tenuto conto di questa circostanza, occorre derogare,

per questa varietà e limitatamente alla campagna 1989/1990, al calibro minimo delle varietà a frutto grosso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1901/89 è aggiunto il seguente capoverso:

«Tuttavia queste disposizioni non si applicano alla varietà *Granny Smith*».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 31 luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 97 dell'11. 4. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 184 del 30. 6. 1989, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 22.